



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 22 dicembre 2021 n.206

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *il perdurare degli effetti negativi causati dalla pandemia da COVID-19, in particolare su alcuni settori dell'economia;*
- *la necessità di mantenere, almeno sino al 31 marzo 2022, gli interventi straordinari a tutela dei posti di lavoro;*
- *la necessità di tempistiche adeguate per affrontare e concertare con le parti sociali una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali;*
- *l'urgenza di introdurre la suddetta proroga in quanto i termini indicati all'articolo 18, commi 1 e 2, del Decreto - Legge 26 gennaio 2021 n.6, all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 3, del Decreto - Legge 26 luglio 2021 n.139, all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) e all'articolo 4 del Decreto - Legge 27 maggio 2020 n.92, spirano entro la fine del corrente anno;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.42 adottata nella seduta del 20 dicembre 2021;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

PROROGA DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI IN AMBITO ECONOMICO A SUPPORTO DELL'EMERGENZA ECONOMICA CAUSATA DA COVID-19

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. Gli operatori economici che, nell'anno 2021, hanno avuto accesso alla CIG causa 2) possono usufruire delle ore non utilizzate entro il 31 marzo 2022 nelle modalità indicate all'articolo 3 del Decreto - Legge 26 gennaio 2021 n.6, così come modificate dall'articolo 4 del Decreto - Legge 26 luglio 2021 n.139. Qualora l'operatore economico non richieda la proroga prevista al comma 3 dell'articolo 3 del Decreto - Legge n. 6/2021, l'eventuale richiesta di CIG verrà intesa come causa 2) ordinaria ai sensi della Legge 31 marzo 2010 n.73.

2. Gli operatori economici che, nell'anno 2021, hanno avuto accesso alla CIG causa 4) possono usufruire delle ore non utilizzate entro il 31 marzo 2022 nelle modalità indicate

all'articolo 4 del Decreto - Legge 26 gennaio 2021 n.6 così come modificate dall'articolo 4 del Decreto - Legge 26 luglio 2021 n.139.

3. Gli operatori economici che, nell'anno 2021, hanno avuto accesso alla proroga della CIG causa 5) così come previsto all'articolo 1 del Decreto - Legge n. 139/2021 possono usufruire di tale tipologia di integrazione salariale per un numero massimo di ore pari al divisore contrattuale moltiplicato per tre, o, per gli orari di lavoro a tempo parziale, alle ore di lavoro mensili moltiplicate per tre. Tale integrazione può essere usufuita, in ogni caso, sino al 31 marzo 2022. Ove non in contrasto con quanto previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del Decreto - Legge 26 gennaio 2021 n.6 così come modificate dall'articolo 1 del Decreto - Legge 26 luglio 2021 n.139.

4. Alle disposizioni previste al precedente comma 3, possono accedere anche gli operatori economici che, pur non avendo avuto accesso alla proroga della CIG causa 5), dimostrino di detenere i requisiti di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 1 del Decreto - Legge n. 139/2021 e non abbiano proceduto con licenziamenti collettivi nel corso del 2021.

5. Gli operatori economici che, nell'anno 2021, hanno avuto accesso alla CIG causa 4) e hanno terminato o termineranno entro il 31 marzo 2022 le ore massime utilizzabili per uno o più lavoratori, possono richiedere l'accesso alla CIG causa 4) per un numero massimo di ore pari al divisore contrattuale moltiplicato per tre o, per gli orari di lavoro a tempo parziale, alle ore di lavoro mensili moltiplicate per tre. In relazione all'integrazione salariale si applica quanto previsto all'articolo 4 comma 6 punto c) e comma 7 punto c) del Decreto - Legge 26 gennaio 2021 n.6.

6. Gli operatori economici che hanno avuto accesso alla CIG causa 2) nel 2021 e hanno terminato o termineranno entro il 31 marzo 2022 per uno o più lavoratori le ore massime utilizzabili previste al comma 2 e 3 dell'articolo 3 del Decreto - Legge n. 6/2021, nonché tutti gli operatori economici che nell'anno 2021 non hanno usufruito di Cassa Integrazione Guadagni; hanno accesso alla CIG causa 2) nelle modalità e limiti previsti dalla Legge 31 marzo 2010 n. 73.

7. Gli operatori economici che richiedono di usufruire CIG causa 4) e 5), devono presentare alla Commissione Cassa Integrazione Guadagni, entro il 31 gennaio 2022 oppure contestualmente alla richiesta se successiva a tale data, documentazione attestante il fatturato al 31 dicembre degli anni 2019, 2020, e 2021. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro la data indicata, comporterà l'impossibilità di poter far richiesta per tali tipologie di CIG dopo tale data, permanendo in capo all'operatore economico il solo diritto alla CIG causa 2) ai sensi della Legge n. 73/2010.

8. Prima di accedere al trattamento di C.I.G. per qualsiasi causa, i lavoratori dipendenti devono aver già utilizzato tutte le ferie, permessi, recuperi residui dell'anno 2021.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto - Legge 26 luglio 2021 n.139 sono prorogate sino al 31 marzo 2022. Gli operatori economici che hanno già usufruito di tali benefici nel 2021, possono utilizzare, entro il 31 marzo 2022, le ore residue rispetto al massimale previsto al comma 3.

10. Ove non in contrasto con le disposizioni del presente articolo, sino al 31 marzo 2022 restano in vigore le disposizioni previste al CAPO I del Decreto - Legge 26 gennaio 2021 n.6 e all'articolo 1 e 4 del Decreto - Legge 26 luglio 2021 n.139.

Art. 2

(Deroga temporanea all'articolo 16 della Legge 29 settembre 2005 n. 131)

1. Sino al 31 marzo 2022, in deroga al comma 2 lettera c) dell'articolo 16 della Legge 29 settembre 2005 n.131, è consentito il contratto di lavoro a tempo determinato anche qualora l'operatore economico, nel mese precedente l'assunzione, abbia fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6 del Decreto - Legge 26 gennaio 2021 n.6.

Art. 3

(Proroga interventi speciali rivolti ad operatori in stato di crisi)

1. Gli operatori economici che hanno avuto accesso alla certificazione di stato di crisi di cui all'articolo 9 del Decreto - Legge n.6/2021, hanno facoltà di richiedere di aver accesso alle disposizioni di cui all'articolo 10 del suddetto Decreto - Legge sino al 31 marzo 2022.
2. Tali operatori economici, potranno richiedere la rateizzazione del versamento dei contributi per il periodo gennaio - marzo nelle modalità indicate all'articolo 11 del Decreto - Legge n.6/2021.
3. Tali operatori economici hanno la facoltà di richiedere la rateizzazione del pagamento di tutte le fatture per energia elettrica, servizio idrico integrato e gas naturale emesse dall'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici nel periodo 1 gennaio 2022 – 31 marzo 2022 nelle modalità indicate all'articolo 12 del Decreto - Legge n.6/2021.

Art. 4

(Proroga interventi straordinari in materia di lavoro e ammortizzatori sociali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b), c) e d) e all'articolo 4 del Decreto - Legge 27 maggio 2020 n.92 sono prorogate sino al 31 marzo 2022.
2. Per gli operatori economici che, nel corso del 2021 e per tutto il 2022, abbiano avviato o avvieranno licenziamenti collettivi di cui al CAPO III della Legge 4 maggio 1977, n. 23, la richiesta di avvio di nuovi CO.CO.PRO, di cui all'articolo 18 della Legge 29 settembre 2005 n.131 e successive modifiche, oppure il rinnovo di CO.CO.PRO esistenti, deve essere autorizzata dalla Commissione per il Lavoro.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano anche per le attività economiche che, contestualmente alla richiesta di avvio o rinnovo, abbiano in corso richieste di Cassa Integrazione Guadagni.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 dicembre 2021/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini

p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETARIO DI STATO
Teodoro Lonfernini

